

MOZIONE

La Camera,

premesso che:

la rivoluzione informatica sta caratterizzando i nostri tempi, provocando, come ogni grande trasformazione, le sue vittime immolate sull'altare del progresso;

tra queste risaltano i portatori di handicap ed, in particolare, i non vedenti che, nonostante la corposa legislazione a loro tutela, si ritrovano a dover lottare contro ostacoli di vario tipo nel campo della cosiddetta « nuova economia »;

in particolare i recenti sviluppi dell'informatica e di Internet stanno, infatti, rendendo impossibile la corretta fruizione dell'informazione da parte dei soggetti affetti da alcune specifiche minorazioni fisiche, mettendo conseguentemente in discussione il diritto di accesso alle sorgenti di informazione, che invece, deve essere garantito a tutti i cittadini;

perfino le Pubbliche Amministrazioni, nelle loro pagine Web, non rispettano i criteri di accessibilità più elementari;

esistono opportune tecnologie attraverso cui le informazioni possono essere rese fruibili a tutti i cittadini, compresi i non vedenti, ed è dunque ingiustificabile la mancata garanzia di un diritto basilare ad una parte non indifferente della società;

occorre diffondere la convinzione che creare documenti accessibili a tutti non significa rinunciare a qualcosa e che un documento destinato ai non vedenti, non deve essere esclusivamente testuale e può tranquillamente contenere immagini e grafici, purché accessoriato dai necessari accorgimenti tecnici;

non è più rinviabile una necessaria regolamentazione dei sistemi informatici,

che preveda, tra l'altro, il normale accesso anche ai non vedenti, oggi invece ingiustamente discriminati;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di carattere amministrativo, legislativo e di controllo per addivenire nei tempi più brevi ad una regolamentazione di tutti gli strumenti operanti nel settore informatico e della comunicazione, compresa Internet, per integrare gli stessi con tutti gli accorgimenti tecnici idonei a consentirne la piena fruizione a tutti i soggetti portatori di handicap e, soprattutto, ai non vedenti;

a intervenire presso l'Autorità Garante per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, per il controllo e la verifica dell'adeguamento dei siti Web gestiti dalla Pubblica Amministrazione, in guisa da consentirne la corretta fruizione da parte di tutti i cittadini a prescindere dalle personali condizioni fisiche.

(1-00465)

« Bono, Selva ».

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

la legge n. 662 del 1996, nel conferire al Governo la delega per il riordino della disciplina tributaria per gli enti non commerciali e per l'istituzione delle organizzazioni non lavorative di utilità sociale (Onlus) prevedeva - all'articolo 3, commi 191-192 - l'istituzione dell'Autorità per il terzo settore, da attuare entro il 31 dicembre 1997;

successivamente è stato approvato l'articolo 14 della legge n. 133 del 15 maggio 1999, che prevede per tale autorità i seguenti compiti:

a) atti per l'uniforme applicazione della disciplina Onlus;

b) relazione annuale al Parlamento;

c) poteri di indirizzo, promozione e ispezione sulla disciplina legislativa del terzo settore;

d) potere di proposta su eventuali modifiche normative vigenti e sanzioni relative all'articolo 2 del decreto legislativo n. 460 del 1997;

il 29 aprile 1999 in sede di approvazione di tale provvedimento (A.C. 5858 divenuto legge n. 133 del 1999) il Governo, con parere del Ministro Vincenzo Visco, ha accolto l'ordine dei giorno 9/5858/007 - presentato dall'onorevole Saonara - nel quale si ricorda che l'Autorità per il terzo settore si inserisce - di fatto - all'interno del complesso quadro normativo che regola composizioni e compiti degli organismi - peraltro variamente denominati - che svolgono funzioni di regolazione e di controllo di aree settoriali nonché funzioni di indirizzo organizzativo e operativo e, su questa base, si invita il Governo - nel dare attuazione del disposto legislativo - a considerare attentamente - per analogia di funzioni - quanto già disposto - come normativa di carattere generale - dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1985 in particolare laddove si prescrive che «al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più autorità non possono avere sede nella medesima città»;

il 4 maggio 1999 è stata presentata l'interpellanza 2-01785, sottoscritta dai seguenti parlamentari: Frigato, Castellani, Pozza Tasca, Lucà, Frau, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Basso, Giancarlo Giorgetti, Giulietti, De Piccoli, Peruzza, Manzato, Crema, Saonara, Scantamburlo, Ascierto, Pezzoli, Alberto Giorgetti, Mazzocchin, Pezzoni, Rodeghiero, Dalla Rosa, Michielon, Calzavara, Chincarini, Alborghetti, Lumia, Marongiu, Apolloni, Testa, Ricciotti, Manca, Folena, nella quale i firmatari ricordano che il consiglio comunale

di Padova - in data 25 maggio 1998 - ha approvato all'unanimità un ordine del giorno in cui la città di Padova si consolida ad ospitare la sede dell'Autorità e che - nei mesi successivi - anche il consiglio regionale del Veneto ha approvato - all'unanimità - una mozione che candida il Veneto e Padova ad ospitare questo atteso organismo, evidenziando come la regione Veneto rappresenti una realtà significativa per il terzo settore, registrando l'attività di oltre 300.000 volontari, con 7 centri di servizio provinciali già istituiti ed operativi, oltre 300 cooperative sociali e circa 1.000 associazioni iscritte agli appositi registri regionali;

nella stessa interpellanza si faceva anche cenno che a Padova, il 18 aprile 1998, è stato sottoscritto il patto tra Governo e Forum del Terzo Settore e che, nelle stesse città, proprio per le caratteristiche presenze e connessioni nel tessuto associativo, hanno avuto ragione - tra le altre - le esigenze della Banca Popolare Etica e di Civitos - fiera dell'economia sociale;

il 15 luglio 1999 il Ministro per la solidarietà sociale - rispondendo alla ricordata interpellanza - riconosceva che «La città di Padova e la Regione Veneto hanno dimostrato un grande senso di responsabilità, anche in considerazione del radicamento del volontariato e del *non-profit* in quei territori. Resta, però, il problema di scegliere tra le città che si sono candidate in ordine di tempo: Bologna, Milano, Padova e Torino»;

impegna il Governo

in attuazione degli articoli 3 della legge n. 662 del 1996 e 14 della legge n. 133 del 15 maggio 1999, ad accogliere la disponibilità della Regione Veneto e dell'amministrazione cittadina e ad individuare nella città di Padova la sede dell'organismo di controllo descritto ai commi 192 della

legge n. 662 del 1996 e 2 dell'articolo 14 legge n. 133 del 15 maggio 1999.

(7-00944)

« Frigato, Saonara ».

La XI Commissione,

considerato che:

l'Inps ha avviato la cartolarizzazione dei crediti vantati nei confronti di aziende agricole, senza disporre di calcoli certi ed affidabili;

tale situazione, causata da qualche approssimazione nella tenuta degli archivi oltre che da oggettivi errori ereditati dall'ex SCAU, ha impedito a moltissime aziende di conoscere la propria posizione debitoria in tempo utile ad aderire al condono contributivo in agricoltura, nonostante il differimento del termine al 31 ottobre 1999 deciso dal Governo a causa dei ritardi dell'Inps;

con tali premesse, certamente si determinerà un notevole contenzioso, costoso per le aziende e fatalizzato alla soccombenza per la pubblica amministrazione,

impegna il Governo a:

1. Attuare una moratoria della cartolarizzazione dei crediti Inps nei confronti delle aziende agricole, per un periodo non inferiore a 120 giorni e comunque sufficiente a consentire un'accurata verifica di tutte le posizioni contributive onde correggere i numerosi errori lamentati;

2. Riaprire i termini del condono contributivo agricolo consentendo alle aziende, che non avessero potuto aderirvi entro il termine a causa dei più volte citati errori di calcolo, di mettersi in regola previo pagamento delle rate scadute senza altri oneri o penalità.

(7-00945) « Lombardi, Domenico Izzo, Luongo, De Ghislanzoni Cardoli, Rossiello, Abaterusso, Occhionero, Misuraca, Ferrari ».

INTERPELLANZA URGENTE

(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

l'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ha introdotto come principi generali per ogni incarico dirigenziale generale degli uffici delle amministrazioni dello Stato e per quelli equiparati la durata temporanea (articolo 19, comma 3) e la possibilità di revoca o modifica in occasione dell'insediamento del nuovo Governo (cosiddetto *spoil system*, ai sensi dell'articolo 19, comma 8 citato);

per effetto del successivo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 il principio della rinnovabilità dell'incarico dirigenziale con l'insediamento del nuovo Governo è stato espressamente sancito sia per i capi dei dipartimenti (articolo 5, comma 2), sia per i direttori generali delle agenzie (articolo 8, comma 3) nei quali si sviluppa la nuova articolazione dell'amministrazione statale;

tale principio, però, non risulta espressamente ribadito anche con riferimento agli incarichi di direttore delle agenzie fiscali e componenti dei relativi organi, di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 300/99;

nell'approssimarsi dell'avvio delle agenzie fiscali e, allo stesso tempo, della scadenza naturale della legislatura, con conseguente insediamento di un nuovo Governo, appare necessario chiarire inequivocabilmente come debba intendersi disciplinata la fattispecie;

infatti, ove si ritenga il principio generale sopra affermato non applicabile nel solo caso delle agenzie fiscali, si realizzerebbe una singolare ipotesi di deroga alla disciplina generale che la riforma organica